

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del Presidente Gullo

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1 dal titolo: "Norme in materia di libertà di iniziativa economica e di contrasto all'estorsione". Il relatore, senatore Samuele Castorina, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Ne ha facoltà.

CASTORINA, relatore. Onorevoli senatori, l'estorsione costituisce una vera emergenza nazionale, in quanto pesa sull'economia complessiva del nostro Paese e sulle opportunità di sviluppo civile di interi settori della società italiana. La normativa vigente per il contrasto del fenomeno è sicuramente incisiva ma anche lacunosa per alcuni aspetti. Da qualche tempo sempre più numerose e crescenti sono le iniziative di imprenditori, commercianti e cittadini che sostengono la lotta al triste fenomeno ed occorre pertanto fornire tutti gli strumenti necessari alla società civile per combatterlo. Anche le recenti, decise posizioni della magistratura in merito alla condanna dell'attività di estorsione e al riconoscimento della diretta precettività dell'articolo 41 della Costituzione meritano di essere richiamate per ricordare quanto sia propizio il momento attuale per assumere tutte le iniziative legislative necessarie per dare strumenti di tutela ancora più efficaci di quelli sino ad oggi adottati. Ci riferiamo, ad esempio, al caso di Gela ove tre boss del racket sono stati condannati con una sentenza senza precedenti giacché il Tribunale di Caltanissetta, oltre a numerose altre condanne, ha fissato un obbligo di risarcimento nei

confronti della Confindustria. Tale sentenza ha statuito che il "pizzo" porta non solo alla lesione di un diritto individuale, come quello del singolo imprenditore vessato, ma anche alla "violazione della libertà di iniziativa economica", come bene costituzionalmente protetto. L'articolo 41 della nostra Carta costituzionale sancisce infatti il diritto alla libertà di impresa, indicandone "la natura sia individuale, sia collettiva". A nulla è valso, dunque, che gli imprenditori danneggiati non avessero la tessera di Confindustria, perché quest'ultima rappresenta comunque un'intera categoria colpita in un interesse primario. In tale contesto appare opportuno introdurre nella legislazione vigente ulteriori strumenti di tutela in favore delle vittime del reato di estorsione attraverso i seguenti interventi:

- 1) esenzione degli imprenditori vittime del racket dal pagamento delle imposte per un periodo di sette anni dalla data dalla denuncia;
- 2) introduzione dell'aliquota del 4% per l'I.V.A. sul corrispettivo pagato per forme di pubblicità qualora sia inserito un breve spot antiracket;
- 3) introduzione della facoltà per i giovani di svolgere il servizio civile presso le associazioni antiracket costituite da almeno due anni dalla data della pubblicazione della presente legge;
- 4) l'introduzione dell'obbligo per tutte le Pubbliche amministrazioni di escludere dall'elenco dei fornitori le imprese che soggiacciono al pagamento del "pizzo" senza denunciarlo e l'obbligo di iscrizione per le sole imprese che sottoscrivano un'apposita dichiarazione negativa in tal senso.

Il presente disegno di legge tende ad introdurre proprio tali misure.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale con l'intervento del senatore Maita che ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

MAITA. Onorevoli senatori, ho avuto modo di esaminare la recente attività legislativa relativa al contrasto ai fenomeni dell'estorsione e dell'usura e ho potuto rendermi conto che vi sono forti elementi di innovazione rispetto al passato, giungendo a comprendere la possibilità di introdurre sgravi fiscali per le imprese sottoposte alle richieste del racket. Anche Confindustria Sicilia negli ultimi tempi ha irrogato alcune sanzioni – che sono arrivate sino all'espulsione dall'organizzazione - a carico degli aderenti imprenditori che pagano il "pizzo" o non denunciano le eventuali richieste di pagamento dello stesso. Negli ultimi anni, il sempre crescente numero di associazioni e la loro diffusione capillare sul territorio hanno contribuito a creare una cultura della legalità e a diffondere il principio per cui solo facendo sistema è possibile sconfiggere i fenomeni dell'estorsione e dell'usura. All'esame dell'onorevole consesso del Senato vi sono in questo momento il disegno di legge n. 1056 di iniziativa del senatore De Lillo "Norme in materia di lotta all'usura e all'estorsione" nonché il disegno di legge n. 1022 d'iniziativa dei senatori Giambrone, Belisario ed altri. Il disegno di legge n. 1 oggi qui in discussione tende a colmare alcune lacune presenti nella normativa nazionale e quindi è meritevole di approvazione, in particolare per la presenza di consistenti agevolazioni fiscali che possano spronare alla denuncia le vittime di tale spregevole reato.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il senatore Rapisarda. Ne ha facoltà.

RAPISARDA. Onorevoli senatori, trovo che il testo di legge in discussione sia di grandissima rilevanza sociale. La terra da cui provengo, la Sicilia, ha sempre subito passivamente il fenomeno criminale dell'estorsione ma oggi dà forti segni di ribellione che abbiamo il dovere di cogliere, utilizzando tutte le risorse dello Stato per aiutare le vittime che decidano di denunciare. Ritengo pertanto che il disegno di legge oggi in discussione sia di meritevole di approvazione. In particolare, appare conforme alla normativa europea l'articolo 1, comma 2, che si occupa degli aiuti statali. Vi parlerò in particolare della regola "*de minimis*". Lo Stato e le altre amministrazioni pubbliche possono erogare aiuti alle imprese solo nel limite di determinati massimali, fissati in percentuale sugli investimenti, autorizzati espressamente dalla Commissione europea. Ogni progetto di legge agevolativa deve pertanto essere notificato alla Commissione stessa. Fanno eccezione - oltre ad alcune categorie di aiuti esentati dalla notifica sulla base di specifici regolamenti di esenzione - gli aiuti di piccola entità, definiti dalla UE "*de minimis*", che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo. Le pubbliche autorità possono quindi erogare aiuti alle imprese di qualsiasi dimensione, in regime "*de minimis*", senza obbligo di notifica, nel rispetto delle condizioni di cui, attualmente, al regolamento CE della Commissione n. 1998/2006. L'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell'arco di tre anni, i 200.000 euro. Ciò significa che per stabilire se un'impresa possa ottenere una agevolazione in regime "*de minimis*" e l'ammontare dell'agevolazione stessa, occorrerà sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione all'estero, ecc.), in regime "*de*

minimis", nell'arco di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario in cui l'aiuto è concesso più i due precedenti). La norma di cui al comma 2 appare conforme alla normativa sopra descritta e pertanto potrà essere applicata, nel regime transitorio, nel limite massimo di 200.000 euro nell'arco di tre anni per ogni impresa.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Pinieri. Ne ha facoltà.

PINIERI. Onorevoli senatori, prendo la parola per manifestare il mio vivo apprezzamento per la norma contenuta nell'articolo 2, che prevede l'agevolazione dell'IVA al 4% sulle pubblicità che contengono riferimento alla lotta all'estorsione. La misura appare veramente innovativa e potrà consentire la diffusione, attraverso i mezzi di comunicazione di massa, di un messaggio di alto valore civile e l'affermarsi in tal modo di una vera cultura antiracket e di solidarietà nei confronti delle imprese sottoposte a tale crimine. Sarà poi compito del Ministero delle comunicazioni stabilire dei criteri rigidi per l'ammissione a detto beneficio e tali da consentire che siano ammesse a tale beneficio solo le imprese che facciano propri e diffondano messaggi pubblicitari effettivamente rispondenti alla *ratio* della norma.

PRESIDENTE. Il senatore Patti ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

PATTI. Il Servizio civile nazionale, che è stato istituito con la legge 6 marzo 2001, n. 64, e che dal 1° gennaio 2005 si svolge su base

esclusivamente volontaria, è un modo di difendere la patria, il cui "dovere" è sancito nell'articolo 52 della Costituzione; una difesa che non deve essere riferita al territorio dello Stato e alla tutela dei suoi confini esterni, quanto alla condivisione di valori comuni e fondanti l'ordinamento democratico. Esso rappresenta la possibilità per i giovani dai 18 ai 28 anni di dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno solidaristico, inteso come impegno per il bene di tutti e di ciascuno e quindi come valore della ricerca di pace. Il Servizio civile volontario garantisce ai giovani una forte valenza educativa e formativa, poiché è un'importante e spesso unica occasione di crescita personale, un'opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso strumento per aiutare le fasce più deboli della società contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese. Chi sceglie di impegnarsi per dodici mesi nel Servizio civile volontario sceglie di aggiungere un'esperienza qualificante al proprio bagaglio di conoscenze, spendibile nel corso della vita lavorativa, quando non diventa addirittura un'opportunità di lavoro; nel contempo, tale attività assicura una sia pur minima e limitata autonomia economica. In riferimento alla disposizione in esame, si può quindi senz'altro affermare che la particolare modalità di svolgimento del Servizio civile nazionale in essa indicata potrebbe svolgere un positivo ruolo per sensibilizzare le giovani generazioni alla problematica del contrasto al fenomeno dell'estorsione e dell'usura.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire anche il senatore Licciardello. Ne ha facoltà.

LICCIARDELLO. Onorevoli senatori, intendo riferirvi brevemente circa la possibilità che la disposizione di cui all'articolo 1 superi il vaglio della Commissione europea. L'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea stabilisce: "Salvo deroghe contemplate dal presente Trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza". Lo stesso articolo 87 stabilisce poi che possono considerarsi "compatibili con il mercato comune (...) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse". Ritengo dunque che la Commissione europea valuterà favorevolmente il beneficio previsto nella norma in oggetto, proprio applicando la richiamata disposizione. Infatti il beneficio introdotto dall'articolo 1 consente lo sviluppo delle attività commerciali ed industriali sottoposte all'estorsione ed in particolare di quelle allocate nelle regioni italiane ove è maggiormente sviluppato il fenomeno estorsivo.

PRESIDENTE. Il senatore Guardo ha chiesto di intervenire. Ne ha facoltà.

GUARDO. Onorevoli senatori, il mio intervento è determinato dalla ovvia preoccupazione che, avendo sentito l'intenzione di presentare un emendamento che aumenti la copertura finanziaria, questo possa provocare un aumento della pressione fiscale a carico dei contribuenti. Vista l'attuale

situazione deficitaria delle casse statali, pur ritenendo nel complesso meritevole la proposta, mi dichiaro contrario nel caso venga presentato un emendamento che aumenti la copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Carè. Ne ha facoltà.

CARE'. Com'è facile constatare dalle statistiche del Ministero dell'interno e dalla lettura dei quotidiani che riportano notizie di un sempre crescente numero di imprenditori che denunciano atti estorsivi, può affermarsi senza ombra di dubbio che l'eventuale aumento della copertura finanziaria potrebbe apparire invece più congruo rispetto all'ammontare del testo originario.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore per la replica.

CASTORINA, relatore. Signor Presidente, onorevoli senatori, non ho nulla da aggiungere giacché gli interventi sono tutti favorevoli al testo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

PALMIERI, rappresentante del Governo. Onorevoli senatori, il Governo ritiene meritevole di approvazione il disegno di legge in discussione. Mi riferisco in particolare all'intervento del senatore Maita e del relatore Castorina, che hanno sottolineato l'urgenza di una normativa che incida in misura consistente a favore degli imprenditori che coraggiosamente

decidono di denunciare i loro estorsori. Appare anche corretta la precisazione inserita nel comma 1 dell'articolo 1, la quale prevede che il beneficio all'esenzione fiscale sia limitato a quegli imprenditori che non si limitano alla denuncia ma che collaborino effettivamente alle indagini onde consentire alla Procura della Repubblica di chiedere il rinvio a giudizio degli estorsori. Quanto all'articolo 2, la disposizione in esso contenuta è veramente innovativa giacché nessuno dei disegni di legge all'esame del Parlamento contiene una simile disposizione. Quanto infine all'articolo 4, il Governo segnala che già nella comune esperienza di molte amministrazioni pubbliche, soprattutto del Sud, l'esclusione dall'elenco dei fornitori delle imprese che non sottoscrivono la dichiarazione nella quale si attesta che non abbiano mai corrisposto denaro o altra utilità sotto la minaccia estorsiva e che non abbiano mai fatto ricorso a prestiti usurari, è già ampiamente diffusa; ciò anche per la meritevole iniziativa di qualche associazione locale che nel corso degli ultimi anni ha proposto tale idea. Conclusivamente si ribadisce il parere favorevole del Governo all'approvazione del disegno di legge nel testo oggi proposto.

PRESIDENTE. Procediamo all'esame degli articoli.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, al quale sono stati presentati due emendamenti. Invito il presentatore, senatore Maccarone, a presentarli.

MACCARONE. Onorevoli senatori, propongo di diminuire a 5 anni l'esenzione di cui al comma 1. Inoltre la copertura finanziaria di €350.000 di cui all'articolo 1, comma 3, appare insufficiente rispetto al numero di imprese che negli scorsi anni hanno denunciato gli estorsori e che quindi,

in base all'articolo 1, comma 1, avrebbero diritto al beneficio dell'esenzione. Propongo quindi di elevare ad € 10.000.000 la copertura finanziaria indicata nel comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge.

PRESIDENTE. Chiedo il parere del relatore sui due emendamenti.

CASTORINA, relatore. Il parere è favorevole all'emendamento 1.2 atteso che, com'è stato evidenziato, le denunce sono in forte aumento e occorre pertanto sostenere lo sforzo di tali imprenditori nella lotta al fenomeno estorsivo. Appare anche congrua la diminuzione del periodo di esenzione e pertanto il parere è favorevole anche sull'emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Chiedo il parere del rappresentante del Governo sugli emendamenti.

PALMIERI, rappresentante del Governo. Il Governo si esprime negativamente sull'emendamento 1.2 in considerazione del fatto che l'onere economico che ne deriverebbe sarebbe eccessivamente gravoso, vista l'attuale situazione di *deficit* di bilancio. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1.

E' approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2.

E' approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

E' approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, al quale è stato presentato un emendamento che invito il presentatore senatore Bruno ad illustrare.

BRUNO. Onorevoli senatori, mentre il comma 2 dell'articolo 1 richiama la procedura prevista dall'articolo 88 del Trattato CE, tale procedura non è stata inserita all'articolo 2 del disegno di legge in esame. A parere di chi parla, il beneficio della riduzione dell'aliquota IVA al 4% configura un'ipotesi di aiuto di Stato e quindi deve soggiacere a detta procedura. Pertanto, propongo di inserire nell'articolo 2 il seguente comma 4: "Nelle more ovvero in caso di definizione negativa della procedura di cui all'articolo 88, parte 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, la disposizione di cui al comma 1 si applica nei limiti stabiliti per gli aiuti *'de minimis'*".

PRESIDENTE. Chiedo il parere del relatore sull'emendamento.

CASTORINA, relatore. Mi dichiaro favorevole in quanto anche la disposizione dell'articolo 2 potrebbe essere configurata come aiuto di Stato.

PRESIDENTE. Chiedo il parere del rappresentante del Governo.

PALMIERI, rappresentante del Governo. Il Governo si esprime

favorevolmente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1.

E' approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

E' approvato.

Poiché non è stato presentato alcun emendamento all'articolo 3, lo metto ai voti.

E' approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4 per il quale sono stati presentati due emendamenti. Il primo è del senatore Mirone, che pertanto ha facoltà di prendere la parola.

MIRONE. Onorevoli senatori, la norma di cui all'articolo 4 prevede che dall'elenco dei fornitori delle Pubbliche amministrazioni siano escluse le imprese che non sottoscrivano un'apposita dichiarazione nella quale attestino di non aver mai pagato denaro od altro sotto minaccia di estorsione. Occorrerebbe estendere tale disposizione in questione anche alle imprese che in un primo tempo abbiano pagato il "pizzo" ma poi, anche in un momento successivo, abbiano al contrario denunciato gli estorsori e collaborato con la giustizia. Rispetto al testo originario dell'articolo 4, quindi, propongo di inserire, dopo la locuzione "minaccia estorsiva", il seguente testo: "o che, dopo aver pagato, facciano denuncia

della richiesta estorsiva cui segua una richiesta di rinvio a giudizio degli estorsori".

PRESIDENTE. Chiedo il parere del relatore sull'emendamento 4.1.

CASTORINA, relatore. Mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Chiedo il parere del rappresentante del Governo.

PALMIERI, rappresentante del Governo. Il Governo si esprime favorevolmente.

PRESIDENTE. Invito il senatore Cucurullo ad illustrare il secondo emendamento.

CUCURULLO. Onorevoli senatori, ritengo che vada criticata l'assenza di una verifica della dichiarazione di cui all'articolo 4 e propongo pertanto una verifica a campione su tali dichiarazioni rilasciate dalle imprese fornitrici della Pubblica amministrazione. Dunque all'articolo 4, infine, va aggiunto il seguente testo: "Il Ministro dell'economia predisporrà appositi controlli a campione per verificare la veridicità di tali dichiarazioni".

PRESIDENTE. Chiedo il parere del relatore sull'emendamento 4.2.

CASTORINA, relatore. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Chiedo il parere del rappresentante del Governo.

PALMIERI, *rappresentante del Governo.* Il Governo si esprime favorevolmente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1.

E' approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2.

E' approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato.

E' approvato.

Passiamo alla votazione finale.

TUDISCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUDISCO. Onorevoli senatori, il Gruppo che ho l'onore di rappresentare preannuncia il proprio voto contrario sul disegno di legge in discussione. Infatti, com'è stato richiamato, è attualmente all'esame del Senato il disegno di legge n. 1022 di iniziativa dei senatori Giambrone, Belisario ed altri, avente il medesimo oggetto, che nel complesso appare peraltro più equilibrato per quanto riguarda gli interventi a favore delle vittime di

estorsione. Esso infatti non introduce nell'ordinamento le disposizioni palesemente distorsive della concorrenza come quelle previste dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge che stiamo discutendo in questa sede.

MOSA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSA. Onorevoli senatori, il Gruppo che rappresento preannuncia il proprio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge dal titolo: "Norme in materia di libertà di iniziativa economica e di contrasto all'estorsione", nel testo emendato.

Il Senato approva.

Colleghi, vi ringrazio per la collaborazione. La seduta è tolta.